

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 859/2004 DEL CONSIGLIO**del 29 aprile 2004****recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, in particolare l'articolo 56 *ter*, secondo comma, dello statuto,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

È opportuno modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 del Consiglio ⁽²⁾, al fine di adeguarlo alle disposizioni del nuovo statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 495/77 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) « l'indennità è espressa in punti; ciascun punto è pari allo 0,032 % dello stipendio base di un funzionario di grado 1, primo scatto (*). All'indennità è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario;

(*) Per il periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006: grado D*1, primo scatto.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il presente regolamento si applica per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti contrattuali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 66 del 12.3.1977, pag. 1.